

XVI^a TORNATA

SABATO 18 MAGGIO 1929 - Anno VII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Auteri Berretta)	Pag. 143	Fiume e il personale giudiziario delle provincie annesse » 148
Oratori:		« Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di amministrazione della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » 153
PRESIDENTE	144	« Validità, entro determinati limiti, delle ipoteche legali a garanzia di anticipazioni su danni di guerra somministrate dopo l'8 febbraio 1923 ai sensi della legge 21 agosto 1922, n. 1233, benchè iscritte dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti, ed estensione degli effetti della detta legge, con gli accennati limiti ed altre modalità, alle anticipazioni di cui al Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50 » 154
ROCCO, <i>ministro della giustizia</i>	144	« Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato, il Rettore della Regia Università di Siena e gli Enti locali per la costruzione di un edificio per l'Istituto di igiene di quella Università » 155
Congedi	142	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2712, concernente l'elevazione del limite di impegno per l'esercizio 1928-29 per annualità dipendenti da opere pubbliche straordinarie da eseguirsi in concessione » 155
Convalidazione di senatori (Annuncio di)	143	(Discussione di):
Disegni di legge (Approvazione di):		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 552, contenente disposizioni sull'esercizio della professione di ragioniere ». . . 148
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile della indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione e per la riduzione delle tariffe » 145		Oratori:
« Approvazione del Protocollo italo-lettone, firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che modifica l'alinea 1 ^o dell'art. 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925 » 145		MORPURGO, <i>relatore</i> 149
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, recante norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume » 146		ROCCO, <i>ministro della giustizia</i> 150
« Provvedimenti a favore dell'incremento demografico » 146		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2745, col quale sono state apportate modificazioni alle tasse sulle concessioni governative ». 150
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 133, relativo alla soppressione della Commissione per le controversie derivanti dalla applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato » . . . 147		Oratori:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2697, recante proroga del termine assegnato al comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale » 147		PIRONTI, <i>relatore</i> 152
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743, concernente la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari di		MOSCONI, <i>ministro delle finanze</i> 152
		« Provvedimenti per favorire la utilizzazione della roccia asfaltifera » 156

Oratori:	
DALLOLIO ALFREDO, <i>relatore</i>	156
LESSONA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia nazionale</i>	156
(Presentazione di)	142, 143
Giuramento (dei senatori Bensa, Bernocchi, De Cillis, Joele, Romeo, Spezzotti, Tofani, Tosti, Viola, Varisco)	144, 160
Messaggi (del Presidente della Corte dei Conti)	143
Petizioni (Lettura del sunto di)	143
Sui lavori del Senato.	160
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	158

La seduta è aperta alle ore: 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per le comunicazioni, per l'economia nazionale, per la guerra e per la marina.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Carminati per giorni 5; De Vecchi di Val Cismon per giorni 4; Loria per giorni 10; Malagodi per giorni 12; Mori per giorni 15; Scalori per giorni 1; Venturi per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono concessi.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Valvassori Peroni, di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati a questa Presidenza dal Presidente della Camera dei deputati, durante l'intervallo nelle sedute:

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, recante nuove norme per il conferimento degli uffici secon-

dari e delle ricevitorie postali telegrafiche nonchè dei servizi rurali nei territori ex-austriaci;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 127, relativo alla proroga del termine per il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui all'art. 3, comma 3°, del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1928, n. 3106, che proroga il termine per la classificazione delle navi nel Registro italiano;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 369, che reca nuove disposizioni limitatrici alla iscrizione nelle matricole della gente di mare in sostituzione di quelle contenute nel Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, concernente la obbligatorietà degli impianti radiogoniometrici, degli impianti radiotelegrafici ad onda corta e degli apparecchi radiotelefonici riceventi sulle navi mercantili;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 93, recante ulteriore proroga del termine stabilito dalla legge 14 giugno 1928, n. 1413, per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 106, recante modificazioni alla circoscrizione di alcune provincie;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2893, concernente la concessione all'Associazione Nazionale Madri, Vedove e Famiglie dei caduti e dispersi in guerra della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928, che abroga il Regio decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1617, concernente la moratoria italo-jugoslava;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 152, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derivate di proprietà degli enti di consumo;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 461, recante modifiche alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della Stella al merito del lavoro;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, contenente modificazioni alle norme riguardanti l'avanzamento nei vari gradi di sottufficiale della Regia guardia di finanza nonchè la nomina e lo stato del sottotenente maestro di banda;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 124, riguardante la autorizzazione al Governo del Re per la cessione gratuita dell'ex « Casa del Popolo » in Roma all'Opera Nazionale del Dopolavoro;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 103, riguardante la approvazione del contratto per la cessione al Governatorato di Roma dell'ex Caserma Serriadori, detta anche Luciano Manara, in Roma.

PRESIDENTE. Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori Peroni di dar lettura del sunto delle petizioni pervenuto al Senato.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge:

N. 5. — Negri Francesco, affetto da malattia polmonare che egli afferma aggravata causa il servizio militare, chiede di essere ricoverato in qualche sanatorio a carico dello Stato.

N. 6. — Parretta Teresa chiede di ottenere uno sgravio di tasse nel suo commercio per poter fare fronte alle misere condizioni in cui essa afferma trovarsi in seguito alla perdita del marito morto per infermità contratta in servizio militare.

Presentazione di un disegno di legge.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato per l'esame alla Commissione di finanze.

Messaggi del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Dal presidente della Corte dei conti ho ricevuto i seguenti messaggi:

« Roma, addì 4 febbraio 1929-VII.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di gennaio 1929-VII.

» Il Presidente

« GASPERINI ».

« Roma, addì 16 maggio 1929-VII.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di maggio 1929-VII.

» Il Presidente

« GASPERINI ».

Convalida di nuovi senatori.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nel Comitato segreto di ieri sono state convalidate le nomine a senatore dei signori Francesco Marani e Bernardino Varisco i quali sono quindi ammessi alla prestazione del giuramento.

Commemorazione

del senatore Giovanni Auteri Berretta.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano senatori e ministri*).

Onorevoli Colleghi.

Un nuovo lutto ha colpito la nostra Assemblea. Questa mattina nella sua Catania si è spento il senatore Giovanni Auteri Berretta. Valente avvocato e acuto giurista, entrò giovanissimo nella vita pubblica. Per lungo tempo consigliere della provincia e Presidente della Deputazione provinciale, fu inviato dai suoi concittadini alla Camera dei deputati nelle Legislature XXIII e XXIV e collaborò con assiduità e competenza al lavoro legislativo.

Senatore dal 6 ottobre 1919, negli ultimi anni, per la malferma salute, si era quasi appartato da ogni attività politica, pur seguendo con simpatia il rinnovamento nazionale promosso dal Fascismo. Era uomo di carattere diritto, di generosa e cavalleresca tempra, amatissimo dai molti che lo seguirono in lotte sovente tempestose, stimato cordialmente anche da quanti gli furono politicamente avversi.

Inviemo alla memoria di Giovanni Auteri Berretta un reverente saluto. (*Approvazioni*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo si associa di gran cuore all'elogio del senatore Auteri Berretta pronunziato dall'illustre Presidente.

Il senatore Berretta fu giurista eminente, parlamentare notevole: la sua morte che è un lutto per Catania è pure lutto pel Senato. (*Bene*).

Giuramento di Senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Felice Bensa, la cui nomina a senatore è stata in una precedente tornata convalidata, prego i signori senatori Roberto Biscaretti e Alfredo Dallolio, di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Felice Bensa, è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Dò atto al signor Felice Bensa, del prestato giuramento, lo proclamo

senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Antonio Bernocchi, la cui nomina a senatore è stata in una precedente tornata convalidata, prego i signori senatori Simonetta e Valvassori Peroni, di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Antonio Bernocchi, è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Dò atto al signor Antonio Bernocchi, del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor De Cillis Emanuele, la cui nomina a senatore è stata in una precedente tornata convalidata, prego i signori senatori D'Andrea e Marcello, di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor De Cillis Emanuele è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Dò atto al signor De Cillis Emanuele, del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Joele Francesco, la cui nomina a senatore è stata in una precedente tornata convalidata, prego i signori senatori Libertini e Sitta di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Joele Francesco è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Dò atto al signor Joele Francesco, del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Romeo Nicola, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Luiggi e Valenzani di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Romeo Nicola è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Dò atto al signor Romeo Nicola del prestato giuramento, lo proclamo

senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Spezzotti Luigi, la cui nomina a senatore è stata in una precedente tornata convalidata, prego i signori senatori Morpurgo e Pitacco, di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Spezzotti Luigi, è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Dò atto al signor Spezzotti Luigi, del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato, il signor Tofani Giovanni, la cui nomina a senatore è stata in una precedente tornata convalidata, prego i signori senatori Cito Filemarino e Gualtieri, di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Tofani Giovanni, è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Dò atto al signor Tofani Giovanni, del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Fulco Tosti di Valminuta, la cui nomina a senatore è stata in una precedente tornata convalidata, prego i signori senatori Bonin Longare e Cito Filomarino, di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Fulco Tosti di Valminuta è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Dò atto al signor Fulco Tosti di Valminuta, del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Viola Giacinto, la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Brusati Ugo e Gentile, di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Viola Giacinto, è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Dò atto al signor Viola

Giacinto, del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione e per la riduzione delle tariffe » (N. 1).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione e per la riduzione delle tariffe ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini, di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in concessione e per la riduzione delle tariffe.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo italo-lettone, firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che modifica l'alinea 1^o dell'art. 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925 » (N. 24).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo italo-lettone, firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che modifica l'alinea 1^o dell'art. 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925 ».

Prego il senatore, segretario, Libertini, di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 24).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo fra l'Italia e la Lettonia, firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che rettifica l'alinea 1^o dell'art. 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche del Protocollo di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

PROTOCOLE

Les soussignés Plénipotentiaires du Royaume d'Italie et de la République de Lettonie dûment autorisés à cet effet sont convenus de ce qui suit:

Dans l'art. 9, l'alinea 1^{er}, de la Convention commerciale entre le Royaume d'Italie et la République de Lettonie en date du 25 juillet 1925, le terme « classement » est remplacé par le terme « placement ».

Le présent Protocole entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications qui sera effectué à Rome le plus tôt possible.

Fait en double expédition à Riga, le 8 décembre 1928.

*Envoyé Extraordinaire
et ministre plénipotentiaire du Royaume d'Italie*
AUGUSTO STRANIERI.

*Ministre des Affaires
Etrangères de la République de Lettonie*
A. BALODIS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
p. il Ministro degli Affari Esteri
f.to GRANDI.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, recante norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume » (N. 10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, recante norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini, di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, recante norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di un legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'incremento demografico » (N. 27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'incremento demografico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini, di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 27).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In nessun caso lo stato di celibe o di nubile ovvero la conservazione dello stato stesso può

costituire titolo di preferenza per gli impiegati e salariati dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. A parità di merito, gli impiegati e salariati coniugati con prole devono essere sempre preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ogni disposizione contraria è abrogata.

La presente regola non si applica ai corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni.

(Approvato).

Art. 2.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo precedente si applica anche ai contratti d'impiego privato.

(Approvato).

Art. 3.

Nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative, a parità di condizioni e di merito, gli aspiranti coniugati con prole devono essere preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

(Approvato).

Art. 4.

Nella cessione, assegnazione e locazione di case popolari ed economiche o comunque costruite col concorso dello Stato, delle provincie, dei comuni o delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a parità di merito, i coniugati con prole devono essere preferiti ai coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

La precedente disposizione in nessun caso si applica a coloro che, all'atto della pubblicazione della presente legge, si trovino in possesso di una delle case predette, in seguito a regolare consegna, anche se ancora non siasi fatto luogo alla stipulazione del contratto di assegnazione definitiva e del mutuo edilizio individuale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 133, relativo alla soppressione della Commissione per le controversie derivanti dalla applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato » (N. 26).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 133, relativo alla soppressione della Commissione per le controversie derivanti dalla applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 133, relativo alla soppressione della Commissione per le controversie derivanti dalla applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2697, recante proroga del termine assegnato al Comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale » (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2697, recante proroga del termine assegnato al comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale ».

Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2697, recante proroga del termine assegnato al comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743, concernente la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari di Fiume e il personale giudiziario delle provincie annesse » (N. 12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743, concernente la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari di Fiume e il personale giudiziario delle provincie annesse ».

Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743, concernente « la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari di Fiume e il personale giudiziario delle provincie annesse ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 552, contenente disposizioni sull'esercizio della professione di ragioniere » (N. 29).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929,

n. 552, contenente disposizioni sull'esercizio della professione di ragioniere ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 552, contenente disposizioni sull'esercizio della professione di ragioniere.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 552, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1929, n. 101.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 327, e il regolamento approvato con Regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di emanare disposizioni sull'esercizio della professione di ragioniere;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli incarichi in materia di ragioneria, di cui all'art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715, sono i seguenti:

a) la costituzione, trasformazione, fusione e liquidazione di imprese sociali, quali società, associazioni, sindacati e simili enti;

b) le funzioni di sindaci nelle società per azioni;

c) le funzioni di curatore nelle procedure fallimentari, di commissario giudiziale nelle procedure di moratoria, di concordato preven-

tivo e di piccolo fallimento, di curatore di beni d'interdetti, inabilitati, minori o assenti;

d) i commissariati giudiziari per l'ispezione di libri di società per azioni;

e) le liquidazioni di eredità in quanto importino l'esercizio di attività in materia di ragioneria;

f) le divisioni di patrimoni e i piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;

g) i piani di contabilità per aziende private e pubbliche; riordinamento di contabilità;

h) le perizie contabili e le revisioni dei conti;

i) le liquidazioni di avarie marittime.

Le disposizioni del succitato art. 17 si applicano anche agli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

La elencazione delle materie, di cui al precedente articolo, non pregiudica, neppure ai fini del conferimento di incarichi giudiziari o amministrativi, quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti, a norma di leggi o di regolamenti.

Art. 3.

Coloro che, essendosi trovati al momento dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 1906, n. 327, nelle condizioni prevedute dall'art. 5 della stessa legge, non avessero in tempo presentata domanda per la iscrizione nell'Albo dei ragionieri, possono chiedere la detta iscrizione entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Gli interessati, nel termine sopraindicato, devono presentare le domande al Collegio dei ragionieri, o, in sua vece, alla Commissione straordinaria, nei modi stabiliti dal regolamento approvato con Regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715.

Il Consiglio del Collegio, ovvero la Commissione straordinaria, decide sulle domande, osservate le disposizioni del predetto regolamento.

L'esame indicato nell'art. 5, comma 2°, della legge 15 luglio 1906, n. 327, ha luogo con le norme stabilite dall'art. 22 del regolamento sopra menzionato e davanti ad una Commissione, composta di un magistrato, che la presiede, designato dal presidente del Tri-

bunale, di un membro del Consiglio del Collegio, ovvero della Commissione straordinaria, e di un componente del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929, Anno VII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

ROCCO

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

MORPURGO, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, *relatore*. Ho chiesto di parlare perchè mi sembra opportuno di dare qualche chiarimento sulla brevissima relazione che ho avuto l'onore di presentare in nome dell'Ufficio centrale.

Questo disegno di legge ha due ordini di disposizioni, l'uno riguardante le attribuzioni dei ragionieri, e l'altro la iscrizione di nuovi ragionieri nell'Albo.

Quanto alla prima parte è da notare che il Ministero, accogliendo i voti del Congresso di Trieste, formulati dai laureati in scienze economiche e commerciali, ha limitato le attribuzioni da conferirsi ai ragionieri. Questo deve persuadere il Senato, anche maggiormente, ad approvare l'intero disegno di legge, perchè quelle funzioni che erano contestate dai laureati in scienze economiche ai ragionieri, oggi si sono limitate nei riguardi di questi, in modo da riservare ai laureati alcuni dei più importanti incarichi, di maggiore responsabilità e delicatezza anche in materia di ragioneria.

Sarebbe però iniquo impedire a quei vecchi

e provetti ragionieri che non hanno potuto fare in tempo ad iscriversi negli Albi, di esercitare la professione.

Ad essi si danno 6 mesi di tempo. Ma si deve notare che le nuove iscrizioni non potranno in alcun modo nuocere ai ragionieri già iscritti. Ed il Senato può essere sicuro che con questa legge non verrà turbato lo stato attuale delle cose nè ai riguardi dei ragionieri iscritti nè a quelli dei dottori commercialisti.

Con questi chiarimenti, che non erano stati esposti nella relazione dell'Ufficio centrale, confido che il Senato vorrà dare il suo voto favorevole al disegno di legge.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ringrazio molto il senatore Morpurgo del consenso che ha portato al disegno di legge che il Governo presenta all'approvazione del Senato.

Questa questione dei limiti fra le varie categorie di professionisti è naturale che dia luogo a divergenze d'interessi, e quindi non sempre facilmente si possono risolvere le questioni relative. Però crediamo, come bene ha osservato il senatore Morpurgo, di aver risolto questo problema con equità, tutelando gl'interessi dei dottori commercialisti e a tempo stesso quelli dei ragionieri. Ora come il Senato sa, la professione di dottore commercialista è stata disciplinata in maniera da consentire anche ai più provetti dei semplici ragionieri di essere in via transitoria iscritti nell'albo dei dottori commercialisti. Si è dovuto pertanto riordinare la professione di semplice ragioniere la quale oggi è diventata di rango inferiore, perchè si è sovrapposta ad essa la professione di perito in scienze commerciali; professione alla quale si accederà d'ora innanzi con la laurea e alla quale si accede in via transitoria col semplice diploma di ragioniere, quando si abbiano certi requisiti.

Era opportuno stabilire il campo di azione di questa professione più modesta e in questa occasione abbiamo ritenuto doveroso riaprire i termini per la iscrizione nell'albo dei ragionieri di coloro che non fecero in tempo ad iscriversi. Per questi motivi il Governo confida che il

Senato vorrà dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge (*approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiarò chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2745, col quale sono state apportate modificazioni alle tasse sulle concessioni governative » (N. 13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2745, col quale sono state apportate modificazioni alle tasse sulle concessioni governative ».

Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2745, col quale si apportano modificazioni alle tasse sulle concessioni governative.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2745, col quale si apportano modificazioni alle tasse sulle concessioni governative.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3279;

Visto il Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare

alcuni rimaneggiamenti di tasse sulle concessioni governative;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. 26 della tabella allegato *A* alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato con l'art. 1 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, è sostituito con il seguente:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa	Modo	NOTE
		lire	di pagamento	
26	Autorizzazione speciale del Prefetto ad esercitare vendite al minuto di bevande ultra-alcoliche, di cui all'art. 87, primo comma, della legge sulla pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848:			Per la classificazione degli esercizi si tiene conto di quanto al riguardo dispone l'articolo 7 della legge 30 dicembre 1923, n. 3274 sulle tasse sui conti dei ristoranti e caffè Il mancato pagamento totale o parziale della tassa produce gli stessi effetti della omessa rinnovazione.
	a) per esercizi di 1 ^a classe	2,000	ordinario	
	b) per esercizi di 2 ^a classe	1,500	id.	
	c) per esercizi di 3 ^a classe	750	id.	
	d) per esercizi di 4 ^a e 5 ^a classe	300	id.	
	Rinnovazione annuale delle dette licenze:			
	di che alla lettera a)	1,500	ordinario	
	di che alla lettera b)	1,000	id.	
	di che alla lettera c)	500	id.	
	di che alla lettera d)	300	id.	

Art. 2.

La tassa stabilita dall'art. 2 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, confermata per il 1928 col Regio decreto 27 dicembre 1927, n. 2524, sugli esercizi pubblici contemplati dal n. 3 della tabella *C* annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, si applicherà, a datare dal 1929, annualmente con carattere continuativo, con le modalità e sanzioni contenute nello stesso art. 2, nelle seguenti misure:

per gli esercizi di 1 ^a classe . . .	L. 1,000
per gli esercizi di 2 ^a classe . . .	» 500
per gli esercizi di 3 ^a classe . . .	» 300
per gli esercizi di 4 ^a e 5 ^a classe »	100

Art. 3.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad adottare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale andrà in vigore con il giorno 1^o gennaio 1929, ed a coordinare in Testo Unico le presenti disposizioni con quelle della citata legge tributaria sulle concessioni governative.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'I-

talia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928—VII.

VITTORIO EMANUELE

MOSCONI — MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

PIRONTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare su questo disegno di legge, del quale sono relatore, uni camente per rivolgere una modesta raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze. Il decreto, del quale viene chiesta la conversione in legge, consta di due parti. La prima parte inasprisce fortemente le tasse di concessione e di rinnovazione delle licenze per gli esercizi dove si spacciano bevande ultra alcooliche, ed è evidente lo scopo di profilassi sociale che ha questa disposizione. Questa parte del decreto-legge non richiede, quindi, alcuna osservazione.

Ma il decreto contiene una seconda parte che non può passare inosservata. È ben noto al Senato che gli alberghi, i ristoranti, le osterie, i caffè e, in genere, gli esercizi, dove si spacciano o si consumano vini, liquori, bevande alcooliche e birra, pagano una tassa annuale di licenza. Questa tassa di licenza fino dal 1870 fu ceduta ai Comuni e tale stato di cose è rimasto invariato fino al 1926. Nel 1926 un decreto-legge, con quel procedimento blando che usa la Finanza quando non vuol destare allarme, stabili per un anno solo una ulteriore tassa di licenza (in aggiunta a quella comunale), da corrispondersi all'Erario dello Stato. La portata del decreto era limitata al 1927; ma nel 1927 un altro decreto prorogò l'applicazione di questa nuova tassa di licenza pel 1928, e finalmente, il 9 dicembre 1928, è venuto un terzo decreto-legge, quello che siamo chiamati a convalidare, che ha reso permanente questa sopratassa a favore dell'Erario dello Stato e per di più né ha raddoppiata la misura.

L'Ufficio centrale si è reso conto delle esigenze fiscali che hanno dettato la disposizione

per cui si rende permanente una tassa istituita come provvisoria; senonchè la raccomandazione, che vorrei rivolgere all'onorevole ministro delle finanze, è che questo precedente non passi in esempio. Dal momento che la tassa di licenza era stata ceduta ai Comuni da circa 60 anni, la logica avrebbe voluto che, se un inasprimento occorreva portare, questo aggravamento andasse a vantaggio dei comuni e non dell'Erario, in omaggio al sano principio tributario (che corrisponde ai concetti proclamati qui ed altrove dallo stesso onorevole ministro delle finanze) che Stato ed Enti minori abbiano campi d'imposizione, in quanto sia possibile, distinti e che l'uno non invada il campo degli altri.

Infatti, non c'è nulla che più irriiti il contribuente quanto il dovere, per uno stesso titolo, pagare al comune e allo Stato, come si verifica nel caso presente. Aggiungasi poi che si tratta di gravezze che hanno una immediata ripercussione sui consumatori, perchè quando voi aggiungete alle tasse di licenza degli alberghi, ristoranti, caffè, un'altra tassa, questa si ripercuote subito, con largo aumento, sui conti delle consumazioni.

Non pretendo che l'onorevole ministro delle finanze prenda un impegno a questo riguardo, ma gli rivolgo una raccomandazione; di evitare, cioè, quanto più è possibile, che si sovrappongano alle tasse comunali quelle erariali, affinchè non si perpetui e si inasprisca quell'aggravamento d'imposizioni che è un difetto, tante volte deplorato, del nostro sistema tributario. (*Approvazioni*).

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Lo scopo del decreto-legge, della cui conversione si occupa ora il Senato, ha, come ha rilevato giustamente l'onorevole relatore, carattere, più che fiscale, sociale. Il Governo ritiene anzi che questo carattere si riscontri non solo nell'articolo 1º, che riguarda l'aumento della tassa per la vendita delle bevande ultra-alcooliche, ma anche nell'art. 2, di cui si è intrattenuto l'on. Pironti, poichè uno dei fenomeni che abbiamo rilevato, e che crediamo particolarmente pregiudizievole, è quello della straordinaria abbondanza di esercizi pubblici, tra di

noi, non solo alberghi, ristoranti, ma anche e specialmente, osterie ed altri luoghi di vendita di vino. Il numero di questi spacci è veramente straordinario ed eccessivo in Italia. Il Governo nell'adottare un provvedimento, che si proponeva siffatta finalità di profilassi sociale, si è trovato di fronte ad una soprattassa, quella rilevata dall'onorevole relatore, che era già in vigore da due anni, ed il cui periodo di applicazione stava per scadere; e, siccome gli scopi morali cui essa mirava duravano tutt'ora, ha creduto doveroso di mantenerla e di renderla permanente.

L'onorevole relatore ha a questo proposito accennato ad un altro problema, quello della opportunità di tener separato il campo di imposizione tributaria dello Stato da quello dei comuni e delle provincie. Io in massima sono perfettamente d'accordo con lui e a questo criterio cercherò di ispirare la mia azione, specialmente per quanto riguarda la riforma dei tributi locali che è oggetto degli studi del Governo, con l'aiuto prezioso della Commissione che è presieduta dall'egregio relatore, senatore Pironti. In relazione a ciò, non esito a dichiarare che questo decreto non può costituire alcun precedente pericoloso, perchè determinato solo da ragioni tutt'affatto speciali.

L'onorevole relatore ben comprende pertanto che io posso accettare in linea di raccomandazione il suo rilievo, che si procurerà di tener presente nei limiti del possibile e per quanto le circostanze possano consentirlo.

PIRONTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze delle sue benevole dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » (N. 18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni

all'ordinamento del Consiglio di amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 18).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è presieduto dal Ministro delle finanze, che in caso di assenza sarà sostituito dal Sottosegretario di Stato.

Il consiglio è composto:

del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

di un funzionario designato dal Ministro delle finanze tra i dirigenti dei servizi della previdenza;

del direttore generale del Tesoro;

del ragioniere generale dello Stato o di un suo rappresentante;

di un altro funzionario estraneo alla Cassa depositi e prestiti e agli Istituti di previdenza designato dal Ministro delle finanze;

del direttore generale dell'amministrazione civile;

del direttore generale della sanità pubblica;

del direttore generale dell'istruzione elementare;

di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.

Sono membri aggregati del consiglio due rappresentanti degli iscritti agli Istituti di previdenza, designati dal Ministro delle corporazioni tra gli iscritti medesimi; essi intervengono nelle adunanze in cui si debbano deliberare gli assegni di riposo a carico degli Istituti suddetti e le spese di amministrazione di questi ultimi.

I membri del consiglio che non vi siano chiamati per la carica sono nominati ogni quadriennio con decreto Reale su proposta del Ministro delle finanze; quelli già nominati per

il quadriennio 1927-30 restano in funzione sino al termine di tale periodo.

(Approvato).

Art. 2.

È soppressa l'indennità di carica e di rappresentanza al presidente.

Il Ministro delle finanze nominerà i segretari del consiglio e stabilirà le spese tutte di qualsiasi specie, necessarie per il funzionamento di esso, a carico dei bilanci della Cassa, delle gestioni e degli Istituti annessi.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pensioni, indennità e assegni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti restano modificate nel senso che sono riservate al Ministro delle finanze le decisioni già demandate alla carica di presidente del consiglio di amministrazione della Cassa predetta.

Il Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781, istitutivo della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, è modificato nel senso che s'intende eliminata la carica stessa dall'elenco dei componenti il relativo consiglio di amministrazione; ed uguale modificazione è recata alle disposizioni di leggi e decreti concernenti altri consessi.

(Approvato).

Art. 4.

È abrogato il Regio decreto 21 novembre 1926, n. 1967.

Le disposizioni precedentemente emanate restano in vigore in quanto non contrastino con la presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Validità, entro determinati limiti, delle ipoteche legali a garanzia di anticipazioni su danni di guerra somministrate dopo l'8 febbraio 1923 ai sensi della legge 21 agosto 1922, n. 1233, benchè iscritte dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti; ed estensione degli effetti della detta legge, con gli accennati limiti ed altre modalità, alle anticipazioni di cui al Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50 (N. 19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Validità, entro determinati limiti, delle ipoteche legali a garanzia di anticipazioni su danni di guerra somministrate dopo l'8 febbraio 1923 ai sensi della legge 21 agosto 1922, n. 1233, benchè iscritte dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti; ed estensione degli effetti della detta legge, con gli accennati limiti ed altre modalità, alle anticipazioni di cui al Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50 ».

Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 19).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per le anticipazioni sui danni di guerra somministrate dopo l'8 febbraio 1923 l'iscrizione dell'ipoteca legale privilegiata, di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, eseguita dopo decorso il termine di sei mesi dalla somministrazione dell'ultima rata, di cui all'art. 2 del regolamento 21 dicembre 1922, n. 1796, ovvero dopo decorso il termine di un anno, di cui al capoverso dell'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio 1925, n. 67, ha piena efficacia in confronto del titolare dell'anticipazione e dei suoi successori ed aventi causa a titolo gratuito, ma non pregiudica i diritti che siano stati anteriormente acquistati sull'immobile a titolo oneroso, nè le ipoteche precedentemente iscritte.

La norma di cui al comma precedente si applica anche alle ipoteche che venissero tardi-

vamente iscritte dopo la data in cui andrà in vigore la presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli effetti delle disposizioni sancite dalla legge 21 agosto 1922, n. 1233, e successive modificazioni circa le garanzie per le anticipazioni sui danni di guerra sono estesi, con le limitazioni di cui appresso, alle iscrizioni ipotecarie che, in conformità delle disposizioni stesse e delle relative norme regolamentari sono state assunte o si assumeranno dagli Istituti sovventori per le anticipazioni da loro concesse per danni a fabbricati nelle nuove provincie ammessi alla applicazione dei provvedimenti di cui al Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, con la sola differenza, rispetto al disposto del 1° comma dell'art. 2 della suddetta legge 21 agosto 1922, che l'iscrizione produce ipoteca legale a garanzia della parte di somma anticipata e dei relativi accessori, la quale non possa trovare rivalsa sulla anticipazione accordata dalla Finanza e non ecceda il 20 per cento dell'indennizzo provvisorio accertato come base per quest'ultima anticipazione, oppure non ecceda la somma occorsa per la ricostruzione o riparazione nel caso che dalla Finanza non si faccia luogo all'anticipazione.

Per le iscrizioni in parola, tanto se accese anteriormente quanto posteriormente alla data in cui andrà in vigore la presente legge, se tardive, si applicano le norme dell'art. 1°.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato, il Rettore della Regia Università di Siena e gli Enti locali per la costruzione di un edificio per l'Istituto di igiene di quella Università » (N. 17).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato, il Rettore della Regia Università di Siena e gli Enti locali per la costruzione di un edificio per l'Istituto di igiene di quella Università ».

Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione, stipulata il 3 settembre 1928 fra il Ministero della pubblica istruzione, la Regia Università di Siena, l'Amministrazione provinciale e il comune di Siena in unione col Monte dei Paschi, che modifica la precedente convenzione 21 febbraio 1919, per l'assetto edilizio della predetta Università, approvata col Regio decreto-legge 9 luglio 1919, n. 1428, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1923, n. 2293.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2712, concernente l'elevazione del limite di impegno per l'esercizio 1928-29 per annualità dipendenti da opere pubbliche straordinarie da eseguirsi in concessione » (N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2712, concernente l'elevazione del limite di impegno per l'esercizio 1928-29 per annualità dipendenti da opere pubbliche straordinarie da eseguirsi in concessione ».

Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2712, concernente la elevazione del limite di impegno nell'esercizio 1928-29 per annualità dipendenti da opere straordinarie da eseguire in concessione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per favorire la utilizzazione della roccia asfaltifera » (N. 22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per favorire l'utilizzazione della roccia asfaltifera ».

Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 22).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DALLOLIO ALFREDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO, *relatore*. Con questo disegno di legge il Governo presenta delle proposte di provvedimenti per favorire l'utilizzazione della roccia asfaltifera.

Nessuno può negare l'importanza del petrolio; è stato detto che viviamo nell'era del petrolio e che l'imperialismo del petrolio sarà il signore e il padrone dei nostri destini. Noi disgraziatamente non siamo stati fortunati nelle nostre ricerche petrolifere sia per la mancata fiducia, sia per altre ragioni. A tutt'oggi la situazione è questa, che da tutti i pozzi che abbiamo perforato non ricaviamo più di 5 o 6 mila tonnellate di petrolio, e bisogna tener calcolo che nel solo 1927 abbiamo importato 147.000 tonnellate di petrolio, e nel 1928, 144.100.

Non è il caso di ripetere la solita frase « non abbiamo materie prime »; questa serviva come bandiera neutra per coprire tutte le neghittosità e farsi perdonare ogni spirito d'iniziativa.

Oggi invece che si è decisi a marciare avanti e valorizzare le risorse interne di cui il paese dispone, abbiamo cominciato a riconoscere che abbiamo una ricchezza, fino a ieri quasi completamente trascurata, nei giacimenti asfaltiferi dell'Abruzzo (versante settentrionale della Majella) e della Sicilia (Ragusa-Scicli-Verzini). Questi calcari bituminosi possono darci quegli olii minerali di cui facciamo una importazione straordinaria.

Basti citare queste cifre: di olii minerali grezzi furono importati nel 1928 tonn. 50.483,

di benzina tonn. 322.655, e di lubrificanti tonn. 81.801.

Il progetto di legge che è oggi avanti al Senato non mira certamente a togliere assolutamente l'importazione degli olii minerali: rappresenta il primo passo per risolvere un importante problema quale è quello di avere oggi una parte degli olii minerali, in modo da diminuirli sensibilmente, e congiungere un interesse economico ai fini della difesa del Paese.

Tutti sanno che oggi l'aviazione, la marina, i cavalli meccanici, la motoaratura, la trazione meccanica in generale e speciale per le artiglierie richiedono questo carburante. Il trovarsi completamente disarmati ci mette in disagio oggi; e bisogna pensare anche ad una altra cosa: che questo grave disagio può diventare un pericolo domani in caso di mobilitazione.

Quindi con questo progetto s'intende risolutamente mettersi sulla via di razionalmente sfruttare i calcari bituminosi suscitando le energie produttive della Nazione.

L'Ufficio centrale del Senato per bocca mia vi dice che non solo approva i provvedimenti proposti, non solo ripete il *Quod facis fac citius*, ma raccomanda di marciare avanti senza esitazione per riuscire: tutto il resto di colore oscuro è errore o miseria.

Per conseguenza nel dare completa l'approvazione si desidera, a fronte di una necessità tanto elevata nell'ora presente, di veder presto tradotto in atto quanto risulta dal disegno di legge sui provvedimenti per favorire l'utilizzazione della roccia asfaltifera (*Vive approvazioni*).

LESSONA, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LESSONA, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. Debbo all'assenza del ministro dell'economia nazionale, trattenuto all'estero per ragioni di ufficio, l'onore di aggiungere alcune parole a quelle già dette dal senatore Dallolio.

Anzitutto il Governo ringrazia il relatore di avere così efficacemente e persuasivamente sostenuto questo disegno di legge: il Senato conosce come e quanto il Governo abbia preso a cuore la questione dei combustibili nazionali.

Nel programma, che organicamente il Governo

persegue, dalla ricerca e coltivazione delle materie prime alla loro elaborazione industriale, è questo un passo notevole, in quanto tende a favorire la utilizzazione di un patrimonio certamente cospicuo del nostro sottosuolo. Potrà svilupparsi in tal modo una forma di attività industriale, dalla quale potremo trarre una parte non trascurabile del combustibile liquido finora importato.

Mentre do piena assicurazione al relatore che le sue raccomandazioni trovano nel Governo tutta la più ampia adesione, sono convinto, nel raccomandare al Senato l'approvazione di questo disegno di legge, non solo di trovare consenzienti tutti i senatori, ma di interpretare quello che è il loro intimo e profondo e mai smentito sentimento patriottico, perchè dando il voto a questo disegno di legge si porta un contributo notevole allo sviluppo dell'economia pubblica ed alla stessa difesa del nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Indipendentemente dalla sovvenzione, che possa essere data ai sensi del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, alle imprese che procedano alla distillazione di rocce asfaltifere o bituminose è concessa:

a) l'esenzione dai dazi doganali per il macchinario, destinato alla distillazione, che non possa essere costruito dall'industria nazionale;

b) l'esenzione dalle imposte e relative sovrainposte sui terreni che fanno parte integrante degli stabilimenti, destinati alla distillazione suddetta, per la durata di dieci anni dalla loro attivazione; l'esenzione per la stessa durata dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali propri dell'impresa.

(Approvato).

Art. 2.

Le opere occorrenti per la costruzione ed il funzionamento degli stabilimenti, destinati alla distillazione delle rocce asfaltifere o bituminose, sono dichiarate di pubblica utilità.

Con decreto Reale, promosso dal ministro

per l'economia nazionale, udito il Consiglio superiore delle miniere, potrà essere autorizzata l'espropriazione di rocce asfaltifere o bituminose occorrenti alla distillazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore segretario Rota Francesco di procedere all'appello nominale.

ROTA FRANCESCO, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Alberici, Albicini, Albricci, Amero d'Aste, Artom.

Bacelli Alfredo, Bacelli Pietro, Bazan, Bellini, Bensa, Berio, Bianchi, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Borea d'Olmo, Borghese, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Campili, Carminati, Casanuova, Caviglia, Celesia, Cesareo, Cian, Cippico, Cirraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Concini, Contarini, Corbino, Cornaggia, Cossilla, Cremonesi, Crispo Moncada.

Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cillis, Del Bono, De Marinis, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio, Durante.

Facchinetti, Fedele, Ferrari.

Gallenga, Gallina, Garavetti, Garbasso, Ga-

rofalo, Gasparini, Gentile, Giordani, Gonzaga, Greppi, Grosoli, Grosso, Gualtieri,

Imperiali.

Joele.

Larussa, Libertini, Lissia, Luciolli, Luigi, Lustig.

Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Melodia, Mesedaglia, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Moseconi.

Pascale, Perla, Pericoli, Pestalozza, Petrillo, Pironti, Pitacco, Podestà, Poggi, Porro, Pujia, Prampolini.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Romeo, Rossi Giovanni, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salandra, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scialoja Vittorio, Segrè-Sartorio, Serristori, Silj, Silvestri, Sitta, Simonetta, Soderini, Spada Potenziani, Spezzotti, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel, Tofani, Torlonia, Torraca, Torre, Treccani.

Vanzo, Versari, Vicini Marco Arturo, Viola, Visconti di Modrone, Visocchi, Vitelli.

Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione e per la riduzione delle tariffe (N. 1):

Senatori votanti 170

Favorevoli 167

Contrari 3

Il Senato approva.

Approvazione del Protocollo italo-lettone firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che modifica l'alinfa 1° dell'art. 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925 (N. 24):

Senatori votanti 170

Favorevoli 166

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, recante norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume (N. 10):

Senatori votanti 170

Favorevoli 166

Contrari 4

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dell'incremento demografico (N. 27):

Senatori votanti 170

Favorevoli 160

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 133, relativo alla soppressione della Commissione per le controversie derivanti dalla applicazione dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato (N. 26):

Senatori votanti 170

Favorevoli 164

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2697, recante proroga del termine assegnato al comune di Bolo-

gna per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale (N. 9):

Senatori votanti	170
Favorevoli	166
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743, concernente la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari di Fiume e il personale giudiziario delle provincie annesse (N. 12):

Senatori votanti	170
Favorevoli	167
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 552, contenente disposizioni sull'esercizio della professione di ragioniere (N. 29):

Senatori votanti	170
Favorevoli	164
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2745, col quale sono state apportate modificazioni alle tasse sulle concessioni governative (N. 13):

Senatori votanti	170
Favorevoli	167
Contrari	3

Il Senato approva.

Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di amministrazione della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 18):

Senatori votanti	170
Favorevoli	165
Contrari	5

Il Senato approva.

Validità, entro determinati limiti, delle ipoteche legali a garanzia di anticipazioni su danni di guerra somministrate dopo l'8 febbraio 1923 ai sensi della legge 21 agosto 1922, n. 1233, benchè iscritte dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti; ed estensione degli effetti della detta legge, con gli accennati limiti ed altre modalità alle anticipazioni di cui al Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50 (N. 19):

Senatori votanti	170
Favorevoli	166
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato, il Rettore della Regia Università di Siena e gli Enti locali per la costruzione di un edificio per l'Istituto di igiene di quella Università (N. 17):

Senatori votanti	170
Favorevoli	162
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2712, concernente l'elevazione del limite di impegno per l'esercizio 1928-29 per annualità dipendenti da opere pubbliche straordinarie da eseguirsi in concessione (N. 6):

Senatori votanti	170
Favorevoli	164
Contrari	6

Il Senato approva.

Provvedimenti per favorire l'utilizzazione della roccia asfaltifera (N. 22):

Senatori votanti	170
Favorevoli	166
Contrari	4

Il Senato approva.

Giuramento del senatore Varisco Bernardino.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Varisco Bernardino, la cui nomina a senatore è stata ieri in Comitato segreto convalidata, prego i signori senatori Fedele e D'Andrea di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Varisco Bernardino è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Varisco Bernardino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Il Senato ha oggi esaurito l'ordine del giorno. Per rendere possibile la presentazione e distribuzione della relazione sopra i disegni di legge concernenti l'esecuzione del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia,

è necessario rinviare i nostri lavori fino a giovedì prossimo.

Giovedì prossimo si terrà seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 (N. 36);

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio (N. 37);

Disposizioni su gli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto (N. 38).

La seduta è tolta (ore 17,45).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Rosoconti delle sedute pubbliche.